

Prime interlocuzioni tra Islam e Stato italiano

di Marina Bonecchi

Problemi comuni, risposte diverse

Il rapporto tra istituzioni e comunità islamiche stanziato sui territori dei vari Stati europei è tema da anni in evidenza nell'agenda del legislatore dei paesi a più antica tradizione migratoria, e si è riproposto con ancor maggior urgenza e decisione dopo l'11 settembre 2001.

Quasi nessun governo europeo può più ignorare la questione sociale e politica posta da un ampio strato di popolazione per lo più "non autoctona" e prevalentemente collocata in una fascia economica bassa, che tende a riconoscersi identitariamente intorno ad alcuni riti semplici e fortemente condivisi. Una considerazione di carattere politico sembra dominante dopo l'11 settembre: «giving Islam a solid status in the European legal system may be the best strategy to encourage the development of an Islam oriented towards European society»¹. In questi ultimi anni le azioni di alcuni Governi europei sembrano essersi orientate precisamente in questa direzione, con segnali evidenti di attenzione e di aperture almeno formali, o riconoscimento, verso le comunità islamiche: un atteggiamento dettato dalla volontà di dare pratica realizzazione alla tradizione di tolleranza religiosa europea almeno tanto quanto da preoccupazioni relative a problemi di sicurezza e di ordine pubblico.

Le modalità di risposta dei sistemi legali dei singoli Stati europei alle istanze dei musulmani non sono affatto simili. Le leggi vigenti nei diversi Stati trovano la loro origine in storie nazionali diverse, ed in rapporti tra potere temporale e potere spirituale diversi per natura, evoluzione ed esiti; ci ricordano Riforma, Controriforma e guerre di religione e, quasi sempre, anche complessi compromessi intercorsi tra Stati e Chiese europee.

Presentato dall'Istituto di Sociologia.

¹ Silvio Ferrari, *Islam in Europe: an Introduction to Legal Problems and Perspectives*, in *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, editors Roberta Aluffi Beck-Peccoz, Giovanna Zincone, Leuven, Peeters 2004, p. 9.

In alcuni casi, quando nel passato di un Paese europeo si ritrovano rapporti con l'islam pregressi rispetto ai grandi spostamenti di popolazione del '900 e diversi dal mero dominio coloniale, si rinviene anche una legislazione più favorevole: il riconoscimento della comunità islamica austriaca, ad esempio si fonda su una legge mai abrogata del 1912 – un'epoca in cui i Balcani ed i musulmani facevano ancora parte dell'Impero austro-ungarico² – ed i sette secoli di dominio arabo in Andalusia hanno costituito, nel 1989, la prima base legale per certificare l'islam come religione con *notorio arraigo* in terra spagnola. Ma, in generale, rapporti di questo tipo non sono la norma: i musulmani si trovano prevalentemente a vivere in un'Europa dove l'idea di libertà religiosa ed il sistema di relazioni tra Stato e religioni sono andati costruendosi tenendo presente il modello più conosciuto: vale a dire, quello cristiano³.

Come ricorda l'ecclesiasticista Silvio Ferrari, «la tradizionale classificazione dei rapporti Chiesa-Stato nell'Europa occidentale è basata su una tripartizione: sistemi separatisti, sistemi concordatari e sistemi con Chiesa di Stato»⁴. Il Regno Unito, ad esempio, come altri Paesi del Nord Europa di tradizione protestante, ha una Chiesa di Stato; la Spagna – e di fatto anche la Germania, malgrado il formale separatismo – segue il modello concordatario; separatista quasi per definizione è la Francia, ed un modello separatista, sia pure con esiti diversi da quello francese, è seguito anche dal Belgio. Da questi diversi modelli Stato-Chiesa sono scaturiti atteggiamenti diversi verso le minoranze religiose: tutti tradizionalmente improntati alla più ampia tolleranza, ma tanto diversi da rendere difficile dar vita in tempi brevi ad una politica unitaria europea verso le comunità islamiche in Europa – politica che pure viene auspicata da più parti.

Il riconoscimento dell'islam, con ogni evidenza, non costituisce solo una “semplice” questione di libertà religiosa – peraltro già ampiamente garantita da tutte le Costituzioni nazionali e dalla futura Costituzione europea. Riassume Silvio Ferrari: «la novità e la complessità della “questione musulmana” non dipendono in primo luogo da problemi legali ma da altri fattori: dal numero dei musulmani (molto più alto di quello di ogni altra

² Roberta Aluffi Beck-Peccoz, Giovanna Zincone (editors): *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Leuven, Peeters 2004, p. x.

³ Questa considerazione, all'interno del volume *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, cit., è condivisa da vari Autori; si veda, ad esempio, Gerhard Robbers al § 2, relativo alla Germania.

⁴ Silvio Ferrari, *Islam and the Western European Model of Church and State Relations*, in *Religious Freedom and the Neutrality of the State: the Position of Islam in the European Union*, editors Wasif A. R. Shadid and Sjoerd P. van Koningsveld, Leuven, Peeters 2002, p. 7. Nella realtà questi modelli non esistono come idealtipi, ma risultano molto utili per spiegare in modo schematico le politiche adottate dai diversi Paesi.

religione non-cristiana), la *rapidità* con cui le comunità islamiche sono cresciute, l'*assenza di strutture organizzative stabili* con una vasta rappresentanza o (per menzionare elementi che non sono esclusivi della comunità islamica) il *radicalismo* con cui una parte dei musulmani sperimenta la fede religiosa, applicando i precetti ad aree che la cultura occidentale è solita considerare estranee alla dimensione religiosa»⁵.

Il cospicuo numero dei musulmani presenti in Europa e la veloce crescita delle loro comunità costituiscono problemi politici e sociali – in Italia, in particolare, esiste un problema politico dovuto al fatto che la stragrande maggioranza dei musulmani presenti sul suolo nazionale non è tuttora cittadino italiano – mentre la tendenziale applicazione dei precetti a tutte le aree della vita umana costituisce un ostacolo di stampo prettamente culturale: la pervasività dell'islam, che sembra non saper distinguere tra sfera religiosa e sfera secolare, viene percepita come un elemento del tutto incompatibile con la separazione tra le sfere vigente invece da tempo in terra europea. Occorre notare che la conciliazione tra religioso e secolare non è un problema esclusivamente musulmano: molti altri credenti in una "Legge" divina si sono trovati, come comunità, ad affrontare un identico dilemma rispetto a quale rapporto intrattenere con la "legge" umana locale; ma si è trattato in genere di un processo assai più diluito nel tempo: la "frontalità" cui assistiamo oggi è un evidente effetto perverso della dinamica di globalizzazione in corso e della discrepanza tra i tempi veloci dei cicli economici che hanno repentinamente "trapiantato" popolazioni e tradizioni in territori alieni ed i tempi lenti necessari ad elaborazioni di questo genere. In un momento storico in cui le frontiere dello Stato-nazione sembrano perdere consistenza giorno dopo giorno, sia nella pubblica opinione che fra gli ecclesiastici s'insinua il destabilizzante dubbio che una percentuale non piccola di cittadini o residenti potrebbe sentirsi più fedele ad una Legge divina che alla legge dello Stato: un elemento di sospetto corrosivo vissuto con modalità (inizialmente) analoghe, in Europa ed in un passato non remoto, anche dalla comunità ebraica.

Diffidenza, sospetto, in qualche caso aperta islamofobia: i percorsi di riconoscimento non possono prescindere dal clima sociale in cui si vanno formando, definendo e sviluppando; il diritto mantiene sempre «un rapporto biunivoco» con le opinioni individuali e collettive⁶ ed il riconoscimento giuridico di una comunità non avviene mai in condizioni "di laboratorio", o di vuoto pneumatico.

⁵ Silvio Ferrari, *Islam in Europe: an Introduction to Legal Problems and Perspectives*, in *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, cit., p. 4. Corsivo mio.

⁶ Vincenzo Ferrari, *Diritto e società: elementi di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Laterza 2005, 2 ed., cap. VI.

Islam in Italia

L'Italia, per decenni paese d'emigrazione, registra il primo saldo migratorio netto attivo della sua storia solo nel 1973, un'epoca in cui altri Paesi europei si accingevano a varare le cosiddette "politiche di stop"; dalla metà degli anni '80 i flussi migratori aumentano in modo consistente, e la presenza straniera assume una visibilità maggiore: «flussi rapidi con volumi consistenti» ed alta percentuale di irregolarità diventano due delle caratteristiche salienti dell'immigrazione in Italia⁷.

Quanti sono i musulmani in Italia?⁸ Caritas/Migrantes calcola che sia considerabile musulmano il 33,2% dei 3.035.000 immigrati stimati a fine 2005⁹. Conteggiando anche gli immigrati musulmani naturalizzati italiani e gli italiani musulmani (i cosiddetti convertiti), si può approssimativamente stimare che i musulmani in Italia siano circa un milione.

Il dato cruciale dell'islam italiano, senza riscontro in Europa, è costituito dall'eterogeneità delle provenienze dei fedeli musulmani e dalla conseguente diversità dei loro portati culturali. Anche se alcuni gruppi nazionali – marocchino ed albanese in particolare – contano su una presenza cospicua, nessun gruppo prevale in modo determinante.

Dal punto di vista numerico la principale componente islamica rimane quella sunnita sia "araba" (Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto ed altri paesi del Medio Oriente) che non arabofona, proveniente dal subcontinente indiano (Pakistan, Bangladesh) e dalla Turchia (ancora relativamente poco numerosa in Italia). La componente senegalese, numericamente rilevante, linguisticamente non arabofona, teoricamente sunnita, si rifà per la sua maggior parte ad un islam sufi "di confraternita", in particolare alla *muridiyya*¹⁰. Vicende storiche hanno influito sulla scarsa islamizzazione della componente albanese, numericamente rilevante¹¹, e considerazioni storiche analoghe, seppur più mitigate, valgono anche per i musulmani bosnia-

⁷ FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Statistiche sull'Immigrazione), *Profilo Italia. L'immigrazione in Italia: flussi e consistenza*, maggio 2006: http://www.fieri.it/pagInterna.cfm?pag=profilo_italia, pp. 1-2.

⁸ Non esistono indicatori oggettivamente verificabili per misurare l'appartenenza religiosa: il criterio normalmente adottato in questi casi è quello di considerare musulmani tutti gli individui originari di un paese a maggioranza musulmana, indipendentemente dalla loro pratica dell'Islam. Ci si basa inoltre sull'ipotesi, non sempre verificata, che le collettività straniere presenti in Italia abbiano la stessa composizione statistica dei paesi d'origine.

⁹ Caritas italiana: *Immigrazione: dossier statistico 2006: 16. rapporto sull'immigrazione*, Roma, Iso 2006.

¹⁰ Ottavia Schmidt di Friedberg, *Islam, solidarietà e lavoro: i muridi senegalesi in Italia*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli 1994.

¹¹ Nell'Albania di Enver Hoxha l'"ateismo di Stato" fu inserito nella Costituzione e rigidamente applicato: tutte le moschee del Paese furono chiuse, ed il culto islamico (come ogni altro culto) proibito.

ci provenienti dall'ex-Jugoslavia. Gli sciiti duodecimani, non arabofoni, minoritari, sono prevalentemente iraniani. La componente sufi è frammentata in numerose confraternite; il sufismo, diffuso un po' ovunque nel mondo musulmano, esercita una certa attrazione verso i convertiti italiani. Altre componenti, quali ad esempio gli *ahmadiyya* o gli sciiti non duodecimani, sono estremamente minoritarie. I convertiti italiani, infine, malgrado i percorsi e le problematiche comuni, rappresentano solo in qualche caso una componente a sé stante, principalmente con riferimento ad organizzazioni sufi; i convertiti sono molto ben rappresentati nella componente sciita e in quella sunnita araba, quasi sempre con ruoli di *leadership* determinanti.

In generale, si può affermare che le "componenti" dell'islam italiano tendono ad aggregarsi "per regioni del mondo" o per orientamento politico anziché su base dottrinale: la tradizionale differenza tra le scuole giuridiche islamiche non sembra quindi costituire un criterio per discernere le suddivisioni in terra d'emigrazione; neppure nelle bozze d'Intesa sino ad ora presentate compaiono richiami all'una o all'altra scuola.

Letizia Mancini, tra altri, sottolinea come questa forte differenziazione culturale interna alla comunità musulmana italiana sia un elemento «di estrema importanza, sia nell'analisi delle dinamiche sociali sia del riconoscimento istituzionale»¹².

La Costituzione italiana al suo art. 8 prevede che i rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica siano regolati tramite Intesa. Sancito nel 1947, il diritto all'Intesa per culti diversi dal cattolico è rimasto inapplicato per quasi quarant'anni, sino alla revisione del Concordato (1984)¹³.

Le Intese stipulate in Italia sino ad ora sono sei¹⁴; eccezion fatta per l'ebraismo, i culti normati da Intesa sono tutti cristiani. Tutte le Intese vigenti sono state firmate tra il 1984 ed il 1993; «già dal 1995» – nota

¹² Letizia Mancini, *Società multiculturale e diritto: dinamiche sociali e riconoscimento giuridico*, Bologna, Clueb 2000, p. 9.

¹³ Con la revisione del Concordato la religione cattolica cessa ufficialmente di essere religione di Stato. L'insegnamento della religione nelle scuole, pur essendo ancora previsto, diventa facoltativo; viene inoltre abolita la congrua, sostituita dall'otto per mille.

¹⁴ Precisamente con: Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, Unione comunità ebraiche italiane, Unione cristiana evangelica battista d'Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia. Nel marzo 2000, durante il secondo Governo D'Alema, è stata firmata Intesa anche con l'Unione Buddhista Italiana e con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, ma in entrambi i casi l'iter non è stato completato.

Casuscelli – ha avuto inizio «un periodo di sospensione, o forse di ripensamento»¹⁵.

L'aumento degli spostamenti ed i nuovi insediamenti di grandi masse di popolazione con differenti portati culturali e religiosi, e la diffusione nel mondo occidentale di nuovi movimenti religiosi (quali ad esempio la Chiesa di Scientology), di varie sette e dell'universo *new age*¹⁶ hanno contribuito ad approfondire e problematizzare il “periodo di sospensione”, sino alla constatazione, da parte di molti addetti ai lavori, della sopravvenuta inidoneità dello stesso istituto delle Intese, evidentemente pensato dal Costituente in un periodo storico in cui erano del tutto sconosciute ed impensabili le attuali sfide multiculturali e multireligiose.

Oggi, ad oltre vent'anni dalla revisione del Concordato, il riferimento normativo per le confessioni diverse dalla cattolica non regolata da Intesa (“culti ammessi”) è ancora la L. 24 giugno 1929, n. 1159, che al suo art. 1 così recita: «Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero».

All'interno dei culti senza Intesa vanno distinte le confessioni riconosciute come enti di culto dotati di personalità giuridica – sono al momento trentaquattro – da tutti gli altri culti genericamente “ammessi”: uno dei presupposti affinché una confessione possa affrancarsi dalla condizione di “culto ammesso” ed aspirare a quella di “culto regolato da Intesa” è infatti l'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159¹⁷. Di fatto (non di diritto) vengono avviate trattative per l'Intesa solo con le confessioni che hanno ottenuto questo riconoscimento.

Sono parecchie le confessioni attualmente affacciate alla soglia dell'Intesa¹⁸, ma sono tuttavia anche molti gli ecclesiasticisti che esprimono serie

¹⁵ Giuseppe Casuscelli, *Le proposte d'intesa e l'ordinamento giuridico italiano: emigrare per Allah / emigrare con Allah*, in: *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, a cura di Silvio Ferrari, Bologna, Il Mulino 2000, p. 104.

¹⁶ Massimo Introvigne, Pierluigi Zoccatelli, *Enciclopedia delle religioni in Italia*, Torino, Elledici 2001. Introvigne e Zoccatelli hanno censito ben 616 confessioni in Italia.

¹⁷ Art. 2: “Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale”.

¹⁸ Durante il governo Amato ha avuto luogo il riconoscimento giuridico di due confessioni (Istituto buddista italiano Soka Gakkai e Unione Induista Italiana) e l'inizio delle trattative con altri cinque gruppi confessionali (mormoni, ortodossi, membri della Chiesa Apostolica, buddisti che seguono l'insegnamento di Nichiren Daishonin, induisti). La Chiesa Ortodossa delle Giurisdizioni Tradizionali in data 25 marzo 2002 ha presentato Bozza di Intesa.

perplexità sull'opportunità di procedere a nuove stipule. Da un lato l'Istituto delle Intese sembra ormai in grado di dare solo risposte parziali, dall'altro la legge 1159/1929 sui culti ammessi seguita a contenere «più d'una disposizione che non appare in linea con i principi della Costituzione»¹⁹. Una riforma in materia di libertà religiosa sembra davvero urgente, ed è questa la via indicata da buona parte degli studiosi e dei politici che si occupano della materia. Il progetto di riforma approvato dal Consiglio dei Ministri sin dal 1990, ad oggi non è tuttavia ancora riuscito ad arrivare al voto del Parlamento.

Il Centro islamico culturale d'Italia (CICI)²⁰ è ad oggi l'unico ente di culto musulmano dotato di personalità giuridica, l'unico quindi che potrebbe avviare un'ipotesi di Intesa. Il Centro venne riconosciuto come Ente Morale nel dicembre del 1974 – data non casualmente a ridosso della prima grande crisi petrolifera del 1973 – a soli tre mesi dall'inoltro della domanda; malgrado il pronto riconoscimento, non ha però mai presentato una vera e propria bozza per un'Intesa con lo Stato italiano ex art. 8, ma si è limitato ad una generica “richiesta”, inoltrata nel 1982 e ribadita solo nel 1995, durante la cerimonia pubblica di inaugurazione della Grande Moschea di Roma. Poco tempo dopo l'inaugurazione, tuttavia, la “richiesta” è stata ritirata.

Viceversa, e in modo un po' paradossale, le tre organizzazioni islamiche che hanno sino ad ora depositato bozza d'Intesa risultano tutte dotate di Statuto – quindi libere di organizzarsi ai sensi del comma II dell'art. 8 – ma nessuna di esse è ancora stata giuridicamente riconosciuta come ente di culto. È questo il dettaglio “tecnico” – ovviamente non quello politico – che dà conto del ritardo dell'applicazione dell'art. 8 nei confronti della Comunità islamica.

Nessuna delle bozze d'Intesa sino ad ora presentate, come detto, presenta richiami evidenti all'una o all'altra scuola giuridica sunnita. La prima organizzazione islamica ad aver presentato bozza d'Intesa è l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia (UCOII) fondata nel gennaio del 1990 ad Ancona²¹ con il dichiarato obiettivo di proporsi come

¹⁹ Silvio Ferrari, *Stato e Chiesa in Italia*, in: *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, a cura di Gerhard Robbers, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft 1996, p. 184.

²⁰ Il Centro è nato nel 1966 ed è prevalentemente composto dagli ambasciatori presso lo Stato italiano o la Santa Sede di quasi tutti i paesi musulmani sunniti che hanno contribuito al finanziamento della Grande Moschea di Roma. È sostenuto finanziariamente dalla Rabitah, o Lega Musulmana Mondiale, grossa organizzazione islamica saudita.

²¹ Per una breve storia dell'UCOII si veda, ad esempio: Stefano Allievi, *Islam italiano: viaggio nella seconda religione del paese*, Torino, Einaudi 2003, pp. 99-101.

interlocutore nei confronti dello Stato italiano: una bozza d'Intesa ex art. 8 Costituzione viene infatti stesa e presentata già nel 1990 all'allora Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera on. Labriola, ed una seconda bozza, con leggerissime modifiche, è stata ripresentata negli anni successivi. La Bozza dell'UCOII è stata volutamente costruita sul modello dell'Intesa stipulata con le Comunità ebraiche, adattando le richieste alle esigenze musulmane²². L'UCOII è formalmente costituita come Onlus e dichiara, al settembre 2004, di radunare circa 150 realtà islamiche²³. È considerata ideologicamente vicina alla tradizione islamica dei Fratelli Musulmani.

UCOII e CICI sono i due più consolidati *network* islamici in Italia e rappresentano interessi, posizioni politiche e visioni del mondo diametralmente opposti, ovvero – per riprendere una definizione ormai nota – quelli dell'“islam delle moschee” contrapposto all'“islam degli Stati”.

Poco o nessuno spazio rimane per le componenti non legate ai questi due poli principali: l'unica ragguardevole eccezione è costituita dalla Comunità religiosa islamica (Coreis), una piccola confraternita sufi molto esclusiva, rivolta in modo prioritario agli occidentali, irrilevante dal punto di vista numerico (il numero degli aderenti non supera il centinaio in tutta Italia) ma sempre inserita in modo autorevole in ogni spazio di trattativa e discussione relativo al riconoscimento. La Coreis, nata a Milano nel 1993 come Centro Studi Metafisici René Guénon ed International Association for Information on Islam, ha presentato una bozza d'Intesa nel 1996, respinta per difetti di forma. Nel 1998 ha dato vita ad un apposito “Comitato giuridico per l'Intesa”²⁴: il risultato dei lavori del Comitato è stata una seconda bozza, edita in volumetto²⁵ e presentata alla Direzione Generale degli Affari di Culto. Contemporaneamente, la Coreis ha presentato istanza al Ministero dell'Interno per il riconoscimento giuridico: dopo aver ottenuto “parere favorevole” sia dal Ministro Enzo Bianco (2001) che dal Consiglio di Stato (2002) le pratiche, a due terzi della strada, si sono completamente arenate.

L'ultima proposta d'Intesa, infine, è stata presentata nel 1993 – poi riscritta e ripresentata al termine del 2004 – dall'Associazione Musulmani

²² La Bozza proposta dall'UCOII è visibile a: <http://www.islam-ucoui.it/intesa.htm>

²³ <http://www.islam-ucoui.it/in%20merito.htm>

²⁴ Comitato composto, tra altri nomi interessanti, da Mario Tedeschi, docente di Diritto ecclesiastico e canonico all'Università Federico II di Napoli, e da Piero Bellini, docente di Diritto costituzionale alla Sapienza di Roma.

²⁵ Comunità religiosa islamica italiana, *Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia proposta dalla Coreis italiana*, Milano, La Sintesi 1998.

Italiani (AMI)²⁶, un'organizzazione minore che ha la sua origine nel passato coloniale italiano in Africa Orientale.

La questione della rappresentanza

L'islam sunnita non prevede l'esistenza di una gerarchia ecclesiastica: dettaglio che rende arduo alle istituzioni identificare un interlocutore certo e sufficientemente rappresentativo con cui trattare. Nell'islam sunnita ogni organizzazione può quindi definire sé stessa come la più ortodossa, o la maggiormente rappresentativa: di fatto è quanto sta avvenendo anche nell'islam italiano, in modo del tutto analogo a quanto già accaduto in passato in altri Paesi europei. Si tratta di un nodo problematico non indifferente. Una strada tecnicamente possibile potrebbe essere quella dei riconoscimenti plurimi. Ma nota lucidamente Silvio Ferrari: «[...] le organizzazioni che rivendicano la rappresentanza dell'Islam italiano non ricalcano le grandi divisioni religiose e giuridiche dell'Islam: né quella tra sunniti e sciiti né quella tra le scuole hanafita, malikita, sciafita e hanbalita. Un tale rilievo getta un'ombra sulla possibilità di considerare queste organizzazioni al pari delle diverse confessioni religiose cristiane e di replicare quindi, in riferimento alle prime, il modulo delle intese plurime che è stato applicato con le seconde. Le divisioni che separano le organizzazioni musulmane italiane non corrono in primo luogo lungo linee religiose ma presentano motivazioni prevalentemente ideologiche e politiche»²⁷.

Il superamento di questi steccati ideologici e politici pare impresa non semplice: se si persegue il riconoscimento, tuttavia – anche in base alla passata esperienza delle Comunità ebraiche in Europa, o all'esperienza del giovane islam spagnolo²⁸ – questa risulta una delle poche strade praticabili.

²⁶ La bozza dell'AMI è visibile a: http://www.amimuslims.org/intesa_ami_italia.asp?lang=ita

²⁷ Silvio Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, Il Mulino 2000, p. 14.

²⁸ L'islam spagnolo, fortemente diviso in due componenti antagoniste (FEERI e UCIDE) nel novembre 1992 ottenne lo statuto giuridico più avanzato d'Europa in forza di un *Acuerdo* siglato tra Stato e CIE, una sorta di super-Federazione che riunisce le Associazioni musulmane spagnole. L'Accordo spagnolo segue un modello concordatario simile a quello italiano (Enzo Pace, *L'islam in Europa: modelli di integrazione*, Roma, Carocci 2004, lo ha ribattezzato "il modello mediterraneo") e risulta dunque per noi particolarmente interessante. Per una ricostruzione della storia del *Acuerdo* spagnolo si veda: Jordi Moreras, *Limits and Contradictions in the Legal Recognition of Muslims in Spain*, in *Religious Freedom and the Neutrality of the State: the Position of Islam in the European Union*, editors Wasif A. R. Shadid and Sjoerd P. van Koning-sveld, Leuven, Peeters 2002 e Joaquín Mantecón, *Islam in Spain*, in *The Legal Treat-*

La definizione di un interlocutore islamico con cui trattare è un passaggio talmente obbligato che persino un Paese come la Francia – che definisce i rapporti tra Stato e confessioni religiose in termini di completa separazione²⁹ – non ha potuto esimersi dall'effettuare cospicui interventi statali per far emergere una struttura rappresentativa di un'islam "nazionale" in grado di dialogare con i poteri pubblici. Per quanto antica sia in Francia la volontà di organizzare il culto musulmano (l'inizio del dialogo si ebbe già nel marzo 1990 con la nascita del *Conseil de réflexion sur l'Islam en France*, auspicato e sollecitato dall'allora Ministro degli Interni Pierre Joxe)³⁰, un primo concreto risultato si è avuto solo dopo almeno tredici anni di tentativi, con le elezioni di un *Conseil français du culte musulman* nel maggio 2003, durante il Ministero di Nicolas Sarkozy agli Interni.

Tra il riconoscimento formale dell'islam belga (1974³¹) – e la costituzione di un organismo formalmente eletto (1998), sono trascorsi ben venticinque anni di tentativi lungo un *cheminement chaotique*³².

L'esperienza europea insegna dunque che i tempi di trattativa e di interlocuzione necessari al percorso di riconoscimento dell'islam sono assai lunghi. Ed è bene anche precisare che i risultati ottenuti sino ad ora sono ovunque abbastanza modesti.

In Italia, al momento, siamo solo alla prova generale dell'inizio dell'*ouverture*.

Prove di interlocuzione

La prima cauta apertura verso una sorta di riconoscimento dei musulmani italiani viene dal Ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu nel gennaio 2003, con una proposta che cerca di tenere insieme questioni diverse quali appartenenza religiosa, questione migratoria e temi di sicurezza na-

ment of Islamic Minorities in Europe, editors Roberta Aluffi Beck-Peccoz e Giovanna Zincone, Leuven, Peeters 2004.

²⁹ Legge del 9 dicembre 1905, nota come "legge di separazione". La legge stabilisce che *La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte* (art. 2).

³⁰ Per una ricostruzione delle prime interlocuzioni tra Stato ed islam francese si veda, ad esempio, Brigitte Basdevant-Gaudemet, *Lo statuto giuridico dell'Islam in Francia*, in *L'Islam in Europa: lo statuto giuridico delle comunità musulmane*, a cura di Silvio Ferrari, Bologna, Il Mulino 1996, p. 87.

³¹ Come per la Moschea di Roma, anche questo riconoscimento avvenne a ridosso della crisi petrolifera del 1973.

³² La definizione e la ricostruzione del "caotico percorso" belga è di Jean Hallet, *The Status of Muslim Minority in Belgium*, in *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, editors Roberta Aluffi Beck-Peccoz e Giovanna Zincone, Leuven, Peeters 2004.

zionale. Il 30 novembre 2005, dopo quasi tre anni ed a pochi mesi dalla scadenza della XIV legislatura, il Ministro Pisanu ha nominato i sedici componenti della prima "Consulta islamica" della storia della Repubblica Italiana: un organismo che, se da un lato sembra tener conto delle esperienze europee ed in particolare dell'esempio del vecchio *Conseil de réflexion sur l'islam* francese (1990), dall'altro mette decisamente in primo piano quel peculiare *patchwork* etnico e culturale di cui è composto l'Islam italiano. Il Ministro dell'Interno Giuliano Amato ha confermato la composizione della Consulta e ha mantenuto le scadenze fissate dal suo predecessore, proseguendone il percorso. Malgrado le molte riserve e perplessità che hanno accompagnato la sua creazione, la Consulta islamica rappresenta la prima ufficializzazione dei rapporti tra Stato e islam italiani.

Ma vediamo sommariamente con quali modalità e quali protagonisti, in quali circostanze ed in quale clima si è sviluppata e si sta sviluppando l'interlocuzione Stato-islam italiano.

Nel corso del 1998 l'ambasciatore a riposo Mario Scialoja, esponente di spicco di Rabitah e Grande Moschea giudicò che per le organizzazioni islamiche italiane fosse giunto il tempo di superare le pregiudiziali e i dissensi per intraprendere la costruzione di una rappresentanza islamica sunnita³³.

Dopo consultazioni laboriose e bilanciamenti da perfetto manuale Cancelli³⁴ venne annunciata la nascita di un Consiglio composto da soli musulmani italiani, tutti piuttosto noti agli osservatori; l'organismo venne ottimisticamente presentato ai funzionari ministeriali come l'istituto atto a negoziare l'Intesa e a gestirne i vari aspetti giuridici ed istituzionali. L'esperienza del Consiglio Islamico durò – letteralmente – *l'espace d'un matin*: dopo tanti preparativi, una sola riunione bastò infatti per riconfermare che le divergenze tra le parti erano completamente insanabili. L'esperienza del Consiglio è stata frettolosamente archiviata dai protagonisti: nessuno sembra ricordarla volentieri ed ancora nel luglio 2004 sia Pallavicini (Coreis) che Piccardo (UCOII)³⁵ giudicavano "estremamente improbabile"

³³ La ricostruzione delle vicende che portarono alla formazione del Consiglio mi è stata fornita da Hamza Piccardo e diverge parzialmente da quella proposta da Renzo Guolo, *La rappresentanza dell'islam italiano e la questione delle intese*, in *Musulmani in Italia*, cit., pp. 73-75.

³⁴ Il Direttivo del Consiglio era composto prima da quattordici e poi da dieci membri. La composizione iniziale prevedeva 7 membri per l'UCOII, 3 per la Rabitah, 3 per il CICI, 1 invitato da Rabitah e CICI. Il Direttivo di dieci membri riproduceva gli stessi equilibri: 5 membri UCOII, 2 per la Rabitah, 2 per il CICI, 1 invitato da Rabitah e CICI.

³⁵ Da me intervistati rispettivamente a Milano ed Imperia nel luglio 2004, all'inizio del mio lavoro di tesi.

una sua riproposizione. Tra il 1998 e il 2002 ogni organizzazione agì separatamente; la Coreis, in particolare, si organizzò per cercare di arrivare al riconoscimento giuridico, ad oggi non ancora ottenuto.

Da parte statale, la prima ipotesi di un nascente rapporto con l'islam italiano è stata indicata dal Ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu in un'intervista a «La Repubblica» nel gennaio 2003³⁶.

Il Ministro, dopo aver affermato che «il Consiglio islamico resta per me un obiettivo da perseguire», introdusse, in quell'occasione, la distinzione tra musulmani «moderati» ed «estremisti» – destinata in seguito a divenire un motivo portante del suo progetto.

Il discorso, di nuovo affidato alla stampa³⁷, viene ripreso dopo quattro mesi. Pisanu ribadisce la sua proposta di dialogo con i moderati e di nuovo richiama l'importanza di una legge sulla libertà religiosa ma – sostanziale novità – non auspica più la ricostituzione del Consiglio, bensì la «costituzione di una Consulta islamica presso il Ministero dell'Interno, che non avrà la pretesa di rappresentare democraticamente tutti i musulmani italiani, ma potrà dare voce ai loro problemi ed alle loro esigenze [...]».

Dopo questo secondo intervento del Ministro il quotidiano «La Repubblica» ospita un giro di interventi di esponenti musulmani più o meno rappresentativi. Rilevante – perché destinato un anno e mezzo dopo a sfociare nel «Manifesto dei musulmani moderati» – è l'intervento di un «gruppo di cittadini italiani di fede musulmana» (tutti autorevoli e ben conosciuti) molto favorevole all'idea del Ministro, che propone, già dal titolo, un «patto di lealtà con lo Stato italiano»³⁸.

L'UCOII affida a «L'Unità» una preoccupata «lettera aperta al Ministro dell'Interno»³⁹, dove si richiama l'art. 8 della Costituzione e si afferma che «ogni altro strumento, seppur lecito, dovrebbe essere proposto e utilizzato con grande cautela ed equilibrio onde non stravolgere un dominio estremamente delicato e importantissimo per la vita dei cittadini e il loro pieno riconoscimento della laica imparzialità dello Stato nei confronti delle religioni. [...] La dimensione «securitaria» che sembra falsare tutta la questione è solo uno degli aspetti del problema [...] Il rapporto musulma-

³⁶ Pisanu: *Ecco il patto con gli islamici moderati*, articolo ed intervista di Magdi Allam, «La Repubblica» del 21 gennaio 2003. Intervista visibile al sito del Ministero: <http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=17966>.

³⁷ *Parla il Ministro dell'Interno dopo gli ultimi attentati*, articolo ed intervista di Magdi Allam, «La Repubblica» del 23 maggio 2003. Intervista visibile al sito del Ministero: <http://www.interno.it/news/articolo.php?idArticolo=18394>.

³⁸ *Appello dell'islam moderato: Patto di lealtà con l'Italia*, «La Repubblica» del 29 maggio 2003, rubrica «La vita degli altri», a cura di Magdi Allam. Firmatari dell'appello sono Mario Scialoja, Gabriel Mandel Khan, Khaled Fouad Allam, Younis Tawfik, Munira Alamin, Omar Camiletti e Giulio Soravia.

³⁹ La lettera è visibile sul sito UCOII a: <http://www.islam-ucoui.it/COMUNICATI/lettera%20aperta%20interno.htm>.

ni-Stato italiano è di ordine costituzionale, giuridico, amministrativo e non può ridursi ad un mero affare di controllo poliziesco delle associazioni islamiche».

Malgrado l'interesse nato in ambito islamico, nessun passo concreto viene compiuto: nel successivo anno e mezzo nessuna organizzazione viene contattata ed i dettagli relativi alla Consulta non vengono meglio precisati dal Ministro: in particolare, non si chiarisce quale metro s'intenda utilizzare per misurare la "moderazione" – ovvero il criterio discriminante per entrare a far parte dell'ipotizzato organismo. Per lunghi mesi, la proposta sembra cadere nel dimenticatoio.

In assenza di altri e più concreti passi da parte delle istituzioni, nel settembre 2004 un gruppo di "musulmani moderati" si candida ad interlocutore. Il 2 settembre 2004 «Il Corriere della Sera» pubblica con gran risalto un "Manifesto"⁴⁰ – subito informalmente ribattezzato "il Manifesto dei moderati" – corredato da una nota di «vivo interesse» del Ministro Pisanu. Il documento, pensato dagli estensori per la terza ricorrenza dell'11 settembre, va ad incunearsi in un momento di grande tensione internazionale – poco dopo l'uccisione del pubblicitario milanese Enzo Baldoni ed il rapimento dei giornalisti francesi Chesnot e Malbrunot in Iraq, il giorno prima della drammatica conclusione della crisi degli ostaggi di Beslan e poco prima del rapimento delle "due Simone", sempre in Iraq – e focalizza quindi pienamente l'attenzione di *media* e politici.

Al di là della condanna del terrorismo, il documento mira chiaramente a riprendere l'abbozzo di dialogo con l'istituzione: i firmatari sollecitano il riconoscimento dei «circa trentamila musulmani italiani», ribadiscono «l'assoluto rispetto delle leggi dello Stato e [...] la più sincera condivisione dei valori fondanti della Costituzione e della società italiana», ventilano lo spauracchio di giovani che «abbandonati a loro stessi e in preda a una crisi di identità, possano finire soggiogati e cooptati dall'ideologia dei gruppi estremisti» ed infine sostengono apertamente «la proposta del ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu di una Consulta dei musulmani d'Italia quale strumento per favorire il dialogo tra lo Stato e la maggioranza dei musulmani moderati»⁴¹.

Vivo apprezzamento viene espresso dal Ministro dell'Interno («Un documento di alto valore religioso, culturale e politico, e anche atto di contrapposizione coraggiosa e pacifica alla barbarie terroristica di matrice islamica»). Il Presidente della Repubblica, durante la crisi degli ostaggi Pari e Torretta riceve una delegazione dei firmatari al Quirinale; pochi giorni

⁴⁰ *Isoliamo i fanatici per un Paese più giusto e più sicuro*, «Il Corriere della Sera» del 2 settembre 2004: Il "Manifesto dei moderati" è visibile a: http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2004/09_Settembre/02_documento.shtml.

⁴¹ *Ibidem*.

dopo, una delegazione di “moderati” è ricevuta anche dal Presidente del Senato.

Ma chi sono questi “esponenti della società civile musulmana in Italia” che riescono a richiamare in modo senza precedenti l’attenzione sulla comunità islamica italiana? Il primo firmatario del Manifesto è l’ambasciatore Scialoja, ma i rimanenti 25 nomi che si propongono come interlocutori destano parecchio sconcerto tra gli osservatori: non sono più di otto o nove quelli abbastanza conosciuti; si notano, soprattutto, vistose assenze. In un editoriale apparso nell’ottobre 2004, «La Civiltà Cattolica»⁴² esprime un giudizio netto sul “Manifesto”, riassumendo molte delle domande che gli osservatori si stanno ponendo: «[...] persone di indubbio valore, ma di scarso o di nessun rilievo nella comunità islamica italiana. In realtà, mancano le firme dei dirigenti dei gruppi islamici che veramente contano in Italia: manca, per esempio la firma del presidente dell’UCOII [...] mancano poi le firme degli imàm delle grandi moschee di Torino, Milano, Bologna, Napoli; manca la firma del presidente dell’Associazione Musulmani Italiani, e via dicendo. Si deve dire perciò che il «Manifesto per la Vita» non è rappresentativo della realtà islamica italiana. [...] Il problema è quello della rappresentanza: chi deve far parte della Consulta, in modo che sia rappresentativa di tutto l’islam italiano, che, com’è noto, è fortemente diviso? Chi sono i «moderati», che dovrebbero far parte della Consulta? Come è possibile distinguere tra «moderati» e «non moderati»? Per esempio, l’UCOII è «moderata» o non lo è? Chi deve risolvere questo problema? Chiamare a far parte della Consulta i gruppi più rappresentativi? Ma chi sono? E chi decide se lo sono o non lo sono? Ci auguriamo che l’on. Pisanu riesca a sciogliere i molti nodi [...]»⁴³.

L’UCOII, grande assente, critica l’iniziativa nel metodo e nel merito. «Nessuno ci ha informato» lamenta l’UCOII, richiamando tra l’altro il principio islamico della *shura* (la “consultazione”)⁴⁴ ma, in ogni caso, si chiarisce – pur ribadendo «una linea di assoluta chiusura nei confronti del terrorismo [...] non avremmo comunque potuto sottoscrivere [...]». Accreditarne alcuni interlocutori islamici “moderati” escludendone altri, secondo

⁴² «La Civiltà Cattolica» è per statuto al servizio del Papa e della Santa Sede; tuttavia, rispetto a «L’Osservatore Romano», la rivista dei gesuiti è meno soggetta alle ragioni della diplomazia vaticana, e riporta spesso opinioni che a livello ufficiale risulta inopportuno esprimere.

⁴³ *Tre anni di lotta al terrorismo*, editoriale de «La Civiltà Cattolica» 3703, 155 (2004), pp. 3-12.

⁴⁴ Il principio della “consultazione” ha la sua origine nella Sura XLII del Corano detta “Sura della Consultazione” (cfr. in particolare il versetto 38: «coloro che [...] si consultano vicendevolmente su quel che li concerne»), ed è talmente fondante all’interno dell’*umma* da esser stato più volte richiamato anche dal Ministro degli Interni francese in occasione delle prime “consultazioni” con gli esponenti delle Comunità islamiche.

l'UCOII, è «un tentativo di introdurre un'ulteriore contraddizione in una comunità che ne soffre già molte»⁴⁵.

Resta evidente il gradimento con cui il "Manifesto dei moderati" è stato accolto dalle più alte cariche dello Stato. Il "Manifesto" è la prima risposta "islamica" fortemente enfatizzata dai media e fa la sua comparsa in un momento in cui buona parte dell'opinione pubblica italiana inizia a porsi domande su quali relazioni formali sia corretto intrattenere con concittadini e residenti musulmani. Tuttavia, ed ancora una volta, non si va oltre.

Verso l'istituzione della Consulta per l'Islam italiano

Quel che nel maggio 2003 era stato definito dall'UCOII come «dimensione securitaria che sembra falsare tutta la questione», dopo l'11 marzo 2004 di Madrid ed il 7 luglio 2005 di Londra dilaga sino ad occupare completamente la scena europea. È proprio nel clima di grande tensione che segue le stragi del luglio 2005 (Londra, Sharm el-Sheikh) che il Ministro Pisanu torna ad esprimersi sul tema della Consulta – e questa volta non più attraverso un'intervista concessa ad un quotidiano bensì nella formalissima cornice di Palazzo Madama, nel corso del suo intervento relativo alla conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. La proposta di Consulta per l'Islam italiano viene calata direttamente in questo contesto emergenziale.

«È giunto il momento per istituire una sede stabile di consultazione del Ministro dell'Interno perché egli possa avvalersi, nell'esercizio delle sue specifiche attribuzioni, della collaborazione di rappresentanti di immigrati a tutela della sicurezza dei cittadini e a garanzia dei diritti civili e sociali. [...] la nascente "Consulta per l'Islam italiano" sarà chiamata ad approfondire tutti i problemi che possono costituire ostacolo all'integrazione e all'esercizio dei diritti civili, ivi compresi quelli connessi alla libertà religiosa e alla convivenza pacifica nell'ambito della nostra società. [...] È mio intendimento nominare nella Consulta persone di cultura e religione islamica, che non solo siano estranee ad ogni forma di fanatismo religioso ed estremismo politico, ma aderiscano convintamente ai valori e alle regole del nostro ordinamento democratico. Voglio dire con assoluta chiarezza che la scelta dei componenti del collegio, considerata la sua natura di organo consultivo del Ministro dell'Interno, sarà fatta esclusivamente in base alle caratteristiche individuali di affidabilità ed esperienza

⁴⁵ Il documento integrale dell'UCOII è visibile a: <http://www.islam-ucoui.it/in-%20merito.htm>.

delle persone, a prescindere da qualsiasi criterio di appartenenza o rappresentatività. La Consulta dovrà muoversi nella prospettiva della formazione di un Islam italiano, rispettoso della nostra identità nazionale e delle nostre leggi e, allo stesso tempo, salvaguardato nella sua identità e nelle sue differenze che sono compatibili con il nostro ordinamento»⁴⁶.

Da questo momento in avanti il progetto di Consulta non viene più abbandonato, ed inizia a delinearsi in modo concreto. Il mondo politico – con l'eccezione della Lega Nord – accoglie con favore la proposta di Pisano; anche gli esponenti di Verdi, Rifondazione e Comunisti Italiani, critici verso il resto del “pacchetto sicurezza” proposto dal Ministro dell'Interno, guardano con apprezzamento alla proposta.

Dopo gli attentati del 7 luglio 2005 a Londra, la Direzione nazionale dell'UCOII ed un centinaio di rappresentanti di associazioni islamiche ed imam delle moschee in Italia, preoccupati del crescente clima di intolleranza e della possibile evoluzione nefasta che i rapporti di convivenza «tra i musulmani e i loro concittadini di altre o nessuna religione» possono assumere, decidono di precisare meglio i termini della loro «assoluta chiusura nei confronti del terrorismo» con un lungo documento, discusso e votato a Bologna il 31 luglio 2005, presso la Moschea di via Pallavicini⁴⁷. Poiché nei paesi occidentali – vi si legge – la libertà di culto è garantita, i musulmani «sono tenuti al rispetto della legge generale, alla lealtà e alla collaborazione nei confronti delle istituzioni che le garantiscono». Viene fatto «assoluto divieto di fornire supporto materiale o anche solo logistico, verbale o appoggio morale a persone di cui si potesse ragionevolmente sospettare attitudini o convinzioni aberranti in merito all'uso della violenza. [...] La solidarietà nei confronti dei «correligionari sottoposti alla dura prova della guerra e del terrorismo» va espressa «attraverso un'azione informativa, di *lobbying* o di massa per esercitare pressioni politiche [...] Al di là di queste forme solidali e politiche la sola altra azione lecita è la preghiera [...]».

In questo documento nessun passaggio tocca direttamente la questione dell'interlocuzione con le istituzioni. Tuttavia, dati i termini su cui sembra essersi focalizzato il rapporto tra islam italiano (e non solo italiano) ed istituzioni, il documento di Bologna entra di prepotenza nel dibattito.

Il 10 settembre 2005 il Ministro firma il decreto istitutivo della Consulta, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005.

⁴⁶ L'intervento da cui è tratto il brano riportato è visibile a: <http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=21171>.

⁴⁷ Il documento approvato dall'assemblea di Bologna, e da cui sono tratte tutte le successive citazioni, è visibile a: <http://www.islam-ucoui.it/NOTERRORISMO.htm>

Presidente dell'organismo è lo stesso Ministro (art. 1, c. 1), il quale «provvede alla convocazione della Consulta ogni volta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno» (art. 3, c. 1). La Consulta «svolge i compiti di ricerca e approfondimento indicati dal Ministro dell'interno, elaborando studi e formulando al Ministro dell'interno pareri e proposte, al fine di favorire il dialogo istituzionale con le comunità musulmane d'Italia, migliorare la conoscenza delle problematiche di integrazione allo scopo di individuare le più adeguate soluzioni per un armonico inserimento delle comunità stesse nella società nazionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica» (art. 1, c. 2). Saranno chiamate a farne parte «persone di cultura e religione islamica che, per la loro esperienza, possano offrire qualificati apporti alla trattazione dei temi di interesse del collegio, nella convinta adesione ai valori e principi dell'ordinamento repubblicano; studiosi ed esperti» (art. 2, c. 1).

Una delle reazioni più significative e qualificate all'istituzione della Consulta prende le mosse dalla rivista «Confronti» e si traduce in una "Lettera aperta al Ministro Pisanu" firmata da varie personalità non musulmane impegnate da anni nella promozione del dialogo con la comunità islamica in Italia e da alcuni accademici che si occupano di islam. I firmatari danno voce ad un'importante critica e a due auspici: «Riteniamo pertanto che, per assolvere al meglio alle sue funzioni, questa Consulta debba essere altamente rappresentativa delle diverse componenti teologiche e culturali dell'islam in Italia, senza aprioristiche esclusioni che finirebbero per indebolire e forse annullare la sua stessa autorevolezza ed efficacia. Allo stesso tempo auspichiamo che vengano chiamate a collaborare con la Consulta alcune personalità del mondo culturale e religioso italiano che abbiano maturato una significativa esperienza nel campo dello studio e delle relazioni con l'islam. [...] Rinnoviamo infine il nostro appello affinché la costituzione della Consulta rilanci un processo politico e parlamentare teso a garantire a pieno i diritti di libertà religiosa ed il principio dell'eguaglianza di tutte le comunità di fede di fronte allo Stato»⁴⁸.

Il 30 novembre 2005 il Ministro convoca la conferenza stampa che rende nota la composizione della prima Consulta islamica italiana. Dei sedici membri nominati dal Ministro, quindici sono sunniti ed uno sciita⁴⁹; dodici sono uomini e quattro donne⁵⁰, tre delle quali straniere; otto sono

⁴⁸ Tra i firmatari, tutti i principali esponenti del protestantesimo italiano ed i docenti Enzo Pace, Stefano Allievi, Paolo Branca. La "lettera aperta" e l'elenco completo dei firmatari sono visibili a: <http://www.ildialogo.org/islam/>

⁴⁹ La componente sciita è Gulshan Jivraj Antivalle, Presidente della Comunità I-smailita Italiana.

⁵⁰ Le quattro donne sono: Gulshan Jivraj Antivalle, Kalthoum Bent Soltane, Zeinab Ahmed Dolal, Souad Sbai.

cittadini italiani ed otto stranieri. Degli otto cittadini italiani, cinque sono di origine straniera⁵¹; oltre a quella italiana, risultano rappresentate ben undici nazionalità⁵². Ben otto dei sedici componenti figuravano tra i firmatari del “Manifesto contro il terrorismo e per la vita”⁵³. Almeno tre componenti sono giornalisti⁵⁴. Non vi è alcun esponente dell'affollato mondo delle moschee milanesi⁵⁵, e manca del tutto la “rappresentanza” egiziana e bengalese.

Nelle parole del Ministro, «questo organismo raccoglie alcune delle voci oggi più significative della multiforme e ancora magmatica realtà islamica italiana» ed «esponenti di vertice delle grandi organizzazioni islamiche presenti in Italia»⁵⁶ – segnatamente UCOII, Coreis, Lega Musulmana Mondiale, UIO. Appare evidente lo sforzo diplomatico di costruire un organismo il più possibile equilibrato sia riguardo alle “quote” riservate ai giovani, alle donne ed alla componente sciita che alle “rappresentanze” nazionali: eccettuati egiziani e bengalesi, tutti i principali gruppi nazionali di religione islamica presenti in Italia risultano “rappresentati”; l’unica nazionalità che compare più volte (tre) è quella marocchina, ovvero quella che in Italia ha contato in passato per anni il maggior numero di presenze “musulmane”. Queste nomine sono dunque senz’altro significative dal punto di vista degli equilibri tra le componenti e forse lo sono anche dal punto di vista delle «diverse espressioni della società civile», come sostiene il Ministro; ma quanto alla reale “significatività” di queste voci – se con ciò si intende effettiva rappresentatività delle comunità nazionali, e pregressa presenza sulla scena nazionale islamica italiana – i dubbi sono leciti, giacché dei sedici nomi non sono più di cinque o sei quelli conosciuti prima dell’uscita del “Manifesto dei moderati”.

Tra «le grandi organizzazioni islamiche presenti» il Ministro cita, in

⁵¹ Gli otto cittadini italiani sono: Gulshan Jivraj Antivalle, Yahya Sergio Yabe Pallavicini, Mario Scialoja, Ejaz Ahmad, di origine pachistana, Khalil Altoubat, di origine giordana; Mohamed Nour Dachan, di origine siriana, Mohamed Saady, di origine marocchina, Younis Tawfik, di origine irachena.

⁵² Algeria, Tunisia, Marocco, Libia, Senegal, Somalia, Giordania, Iraq, Siria, Pakistan ed Albania.

⁵³ Antivalle, Pallavicini, Scialoja, Ahmad, Amadia, Chaouki, Sbai, Sejko.

⁵⁴ Ejaz Ahmad dirige «Azad», mensile in lingua urdu, Roland Sejko dirige «Shqiptari i italisë», mensile in lingua albanese, Souad Sbai dirige «al-Maghrebiya», mensile in lingua araba. Tutte queste pubblicazioni fanno capo alla stessa casa editrice, la “Stranieri in Italia”, nata nel 2000. Alla “Stranieri in Italia” è legato anche il sito www.musulmaniditalia.com, diretto da Khalid Chaouki.

⁵⁵ L’unico milanese nominato è infatti Yahya Pallavicini, esponente dell’islam mitico delle confraternite.

⁵⁶ La Conferenza stampa è visibile a: <http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=21672>.

modo per nulla prevedibile, l'Unione Islamica Occidentale (UIO). L'altra importante sorpresa riservata dalla Consulta è l'inclusione dell'esponente dell'UCOII, rimasta in forse sino all'ultimo e causa di un'immediata interrogazione parlamentare al Ministro Pisanu da parte di senatori che esprimono "disagio e preoccupazione" per questo inserimento.

Primi passi della Consulta

Il Ministro Pisanu convoca la prima riunione della Consulta l'8 febbraio 2006, mentre nel mondo islamico sono in corso proteste e manifestazioni contro la pubblicazione, sul quotidiano danese Jyllands-Posten, di alcune vignette satiriche che prendono di mira l'Islam ed il profeta Muhammad. Dopo le dichiarazioni di rito, i componenti della Consulta concordano sulla programmazione dei lavori organizzata in sei aree tematiche: problemi relativi all'integrazione (casa, scuola, lavoro, etc), salvaguardia delle specificità della religione e delle tradizioni islamiche (parità dei diritti uomo-donna, uso del velo, osservanza dei precetti e delle festività islamiche, macellazione rituale, aree di sepoltura islamiche, etc), predicazione in italiano nelle moschee e formazione degli imam, sedi e luoghi di culto, condizione sociale e diritti degli immigrati (asilo, protezione umanitaria, permessi e carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza, etc), accesso dei rappresentanti religiosi islamici nelle carceri e negli ospedali⁵⁷. In merito alla vicenda delle vignette e all'ondata di proteste che ne è seguita, i componenti della Consulta esprimono unanimemente «ferma condanna di ogni offesa arrecata ai valori dell'islam, come di ogni altra religione, e il rifiuto di ogni forma di reazione illegale e violenta [...]».

Alla sua seconda riunione, l'assemblea esprime «vivo apprezzamento alla comunità islamica italiana per la esemplare compostezza che ha saputo mantenere anche in momenti di gravi tensioni etnico-religiose»⁵⁸. L'organismo inizia poi ad affrontare la prima area tematica del programma di lavoro ovvero il tema generalissimo dei "problemi relativi all'integrazione (casa, scuola, lavoro, etc)": dal comunicato stampa ministeriale si apprende che in quest'occasione «i componenti della Consulta [...] hanno presentato documenti di lavoro che verranno successivamente approfonditi» e che osservazioni e proposte dei componenti «verranno elaborate, anche con il concorso delle altre amministrazioni, al fine di adottare appropriate

⁵⁷ Comunicato del Ministero visibile a: <http://www.interno.it/salastampa/comunicati/pages/articolo.php?idarticolo=961>

⁵⁸ Comunicato del Ministero visibile a: <http://www.interno.it/salastampa/comunicati/pages/articolo.php?idarticolo=989>

iniziative»⁵⁹. Si levano obiezioni da parte dell'UCOII, e il giorno successivo il Ministero precisa che «le osservazioni e le proposte formulate in forma scritta nel corso della riunione della Consulta [...] non sono state messi ai voti»⁶⁰.

La terza riunione della Consulta si tiene allo scadere della XIV Legislatura e si apre con un minuto di silenzio per onorare le vittime dell'attentato di Dahab. La Consulta, ancora in evidente fase interlocutoria, tenta di definire le regole necessarie per un buon svolgimento dei propri lavori e si limita a riconfermare le tematiche su cui verteranno le prossime riunioni.

Le prime mosse del successivo Ministro dell'Interno, Giuliano Amato, sembrano indicare la volontà di raccogliere e dare continuità al lascito del suo predecessore, e di volergli anzi imprimere una notevole accelerazione, sia pure nelle direzioni che più gli stanno a cuore – vale a dire i temi legati alla cittadinanza. In primo luogo, gesto non scontato, il Ministro Amato riconferma tutti i componenti della Consulta scelti dal suo predecessore: la Consulta è composta da “persone di fiducia del Ministro” che avrebbero senz'altro potuto essere sostituite con il cambio di Legislatura. In secondo luogo, la quarta riunione della Consulta viene indetta in tempi rapidi (14 giugno 2006) e su un tema molto specifico, quello della riforma della normativa sulla cittadinanza. La presidenza di Amato si connota quasi immediatamente per un'impronta fortemente pragmatica ed anche leggermente “interventista” che viene impressa all'andamento dei lavori.

«Aprendo i lavori il Ministro ha sottolineato come [...] la cittadinanza è un elemento fondamentale per una reale integrazione e per il radicamento delle comunità immigrate in Italia, delle quali la componente di cultura e religione islamica è parte consistente»⁶¹. In tema di cittadinanza il Ministro chiede che un gruppo di lavoro in seno alla Consulta formuli «in tempi rapidi concrete proposte di cui si terrà conto in sede di elaborazione legislativa»⁶².

Il calendario dei lavori della Consulta prevede una nuova convocazione per l'autunno 2006 ma viene bruscamente anticipato a causa di un'improvvisa iniziativa dell'UCOII. L'Unione delle comunità islamiche infatti, con l'intento di «informare e testimoniare» sul conflitto in corso tra Liba-

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ Comunicato del Ministero visibile a: <http://www.interno.it/salastampa/comunicati/pages/articolo.php?idarticolo=990>

⁶¹ Comunicato del Ministero visibile a <http://www.interno.it/salastampa/comunicati/pages/articolo.php?idarticolo=1077>

⁶² *Ibidem*.

no e Israele durante l'estate 2006, durante l'agosto pubblica su «Qn» (insetto centrale dei quotidiani del gruppo Monti «Il Giorno», «La Nazione» e «Il Resto del Carlino») una pagina a pagamento, densa di numeri e date, intitolata «Ieri stragi naziste, oggi stragi israeliane» e recante in calce l'equazione: «Marzabotto = Gaza = Fosse Ardeatine = Libano». Malgrado il periodo estivo le reazioni fioccano, così come fioccano le richieste di espulsione dell'UCOII dalla Consulta. Sommersa dalle critiche e dalle polemiche l'UCOII accenna ad una parziale rettifica, tentando di trincerarsi dietro l'"errore di comunicazione". Precisamente su questo tema, la Consulta viene convocata d'urgenza a fine agosto. Il comunicato stampa del Ministero così riassume la vicenda: «Aprendo i lavori il Ministro ha dato conto di una lettera inviatagli dal presidente dell'Ucoii, Mohamed Nour Dachan, nella quale, sottolineando che il documento pubblicato su alcuni giornali, nei giorni scorsi, voleva essere di critica a Israele e non antiebraico, si ammetteva un errore di comunicazione. Il Ministro, nel prenderne atto, ha sottolineato tuttavia che non si è trattato solo di un problema di comunicazione, ma dell'affermazione di una tesi comunque inaccettabile. E ha dunque ribadito la sua ferma condanna dell'episodio»⁶³. Tutti i partecipanti, sia pure con diversità d'accenti, hanno espresso un giudizio negativo sull'episodio – giudizio al quale rifiuta di associarsi il componente dell'UCOII.

Il Ministro Amato utilizza l'imprevista riunione di fine agosto per introdurre all'attenzione della Consulta una novità relevantissima, vale a dire la necessità, da parte dei presenti, della sottoscrizione di una «Carta dei valori e dei principi», su cui – così riporta il comunicato stampa ministeriale – «costruire l'islam italiano». Il Ministro Amato indice quindi la successiva riunione su questo specifico tema, comunicando ai presenti che inviterà a partecipare «anche esponenti del mondo della cultura e del diritto». I componenti della Consulta sono invitati a presentare in quell'occasione ogni loro possibile riflessione, poiché «al termine di questo confronto il Ministro elaborerà la versione definitiva della Carta dei valori e dei principi, che sottoporrà per la firma ai componenti della consulta»⁶⁴.

Si tratta di un'accelerazione imprevista, che molto probabilmente non sarebbe stata possibile imprimere senza il grave *faux pas* diplomatico dell'UCOII. Alla vigilia della riunione del 3 ottobre 2006, inevitabilmente, è di nuovo polemica: «La nostra Carta di musulmani italiani è la Costituzione – sostiene il segretario dell'UCOII Hamza Piccardo – e se si tratta di un documento valido solo per i musulmani, sarebbe un atto discriminato».

⁶³ Comunicato del Ministero visibile a <http://www.interno.it/salastampa/comunicati/pages/articolo.php?idarticolo=1139>

⁶⁴ *Ibidem*.

rio che non firmeremo»⁶⁵. Un'osservazione espressa con toni belligeranti ma molto pertinente dal punto di vista del diritto, e non facilmente liquidabile.

Nel corso della sesta riunione della Consulta il Ministro, pur senza mai nominare apertamente l'UCOII, non manca di stigmatizzare il comportamento allarmistico dell'organizzazione. Il punto saliente della comunicazione del Ministro consiste però nella precisazione che il documento non riguarderà i soli musulmani, ma «tutti coloro che vogliono vivere stabilmente in Italia». È la precisazione attesa e dirimente, che va a dissipare – almeno momentaneamente – i dubbi ed i sospetti di discriminazione.

Nel corso della seduta vengono presentati i primi membri del Comitato Scientifico che entro l'aprile 2007, «dopo aver consultato associazioni ed esponenti delle diverse comunità religiose ed etniche»⁶⁶, elaborerà la bozza della Carta. In merito alla «Carta dei Valori», il Ministro ha precisato in Parlamento di essersi limitato solo a fornire «le teste di capitolo da elaborare»⁶⁷.

Conclusioni

Per nessun'altra confessione diversa dalla cattolica, men che mai per una religione monoteista, è mai stata istituita prima d'ora in Italia una Consulta *ad hoc*. Già questo, in un certo senso, definisce un «diverso trattamento» – che non significa necessariamente discriminazione negativa – verso i musulmani. Al di là delle possibili critiche, se si considerano le oggettive difficoltà che ovunque in Europa si stanno incontrando nell'interlocuzione tra governi e comunità islamiche, o se si ripercorrono le diffi-

⁶⁵ Amato presenta la Carta dei valori. Primo test per la Consulta islamica, articolo di Marco Politi, «La Repubblica» *online* del 3 ottobre 2006. Visibile a: <http://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/esteri/benedettoxvi-6/consulta-test-amato/consulta-test-amato.html>

⁶⁶ Gli esperti presenti alla seduta sono: Roberta Aluffi Beck Peccoz (professore associato di sistemi giuridici comparati presso la facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino), Carlo Cardia (professore ordinario di diritto ecclesiastico e filosofia del diritto all'Università Roma Tre), Khaled Fouad Allam (docente di sociologia del mondo musulmano e di storia e istituzioni dei paesi islamici all'università di Trieste e di Islamistica all'Università di Urbino), Adnane Mokrani (professore incaricato alla Pontificia Università Gregoriana), Francesco Zannini (docente di islam contemporaneo al Pontificio Istituto degli Studi Arabi ed Islamistica).

Comunicato del Ministero visibile a: <http://www.interno.it/salastampa/comunicati/pages/articolo.php?idarticolo=1156>

⁶⁷ La precisazione del Ministro è stata data nel corso di un'interrogazione a risposta immediata, ed è leggibile a partire da: <http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=23085>

coltà che il Ministro Pisanu si è trovato ad affrontare nel dar vita a questo tentativo, è difficile immaginare quali avrebbero potuto essere le realistiche alternative proponibili per consentire un dialogo ufficiale tra le parti.

La Consulta per l'islam italiano sembra in parte richiamare, come detto, l'esperienza del *Conseil de réflexion sur l'islam en France*: visto senza pregiudizi, l'adozione di un modello di questo tipo – anziché l'indizione di elezioni, o la “semplice” attuazione del dettato costituzionale – è probabilmente solo emblematica della fase pre-interlocutoria ed initialissima in cui si trovano ancora i rapporti tra islam italiano ed istituzioni, e risulta indicativa della strada che ancora rimane da percorrere per assicurare ai musulmani completa pienezza e parità di diritti, al pari dei fedeli delle altre confessioni con Intesa.

Séguita a non essere affatto chiaro se, e in che misura, la Consulta apporterà contributi alle questioni più specificatamente legate alla libertà religiosa ed alla realizzazione del dettato costituzionale in materia. L'organismo non è in nessun caso un tavolo tra Stato e comunità islamiche, e non promette o garantisce di essere il primo passo verso il riconoscimento pieno dei diritti di libertà religiosa alla minoranza islamica. Ciò che viene presentato come “la mano tesa” verso i musulmani pacifici⁶⁸, dal punto di vista del diritto rimane senza dubbio una scelta assai più arretrata rispetto alla costituzione di un tavolo tecnico per l'analisi dei punti che ostano alla piena applicazione dei diritti costituzionalmente sanciti.

Nei suoi discorsi e nei suoi auspici, il Ministro Pisanu ha sempre fatto riferimento alla legge sulla libertà religiosa e non certo alla Consulta quale strumento per gettare «le basi giuridiche per il riconoscimento di un Islam italiano»: occorre tuttavia ricordare che nel decreto istitutivo della Consulta si fa riferimento «alle problematiche dell'integrazione, all'esercizio dei diritti civili, ivi compresi quelli relativi alla libertà religiosa» e che non pare dunque illegittimo o fantasioso attendersi consulenze anche su questo tema.

La proposta di una “Carta dei valori” del Ministro Amato, se da un lato in qualche modo s'intona al suo progetto di riforma della normativa sulla cittadinanza, dall'altro va a gettare un certo scompiglio in un organismo islamico forse non ancora perfettamente consapevole dei suoi compiti.

L'esperienza europea insegna che i timori dell'UCOII sulla possibilità di un “diverso trattamento” verso i musulmani, nella forma di richieste di dichiarazioni aggiuntive di lealtà all'ordinamento statale, non sono manife-

⁶⁸ La “mano tesa” verso i musulmani pacifici, contrapposta alla “mano armata” da usarsi contro i terroristi, è un'immagine più volte utilizzata dal Ministro Pisanu.

stamente infondati⁶⁹; tuttavia, la “Carta” proposta dal Ministro, rivolta a «tutti coloro che vogliono vivere stabilmente in Italia», sposta quel che pareva essere il fuoco “religioso” del discorso. È certamente vero che *Wel-tanschauung* differenti sono entrate in Italia insieme agli immigrati ed è vero che in Italia la fede islamica è ancora principalmente associata al discorso migratorio; tuttavia, sillogismi audaci che portano ad un apparente totale appiattimento di questioni relative ai diritti delle minoranze religiose su questioni di “semplice” convivenza multiculturale rischiano di creare notevoli confusioni concettuali. È un pericolo di confusione che non sfugge a Yahya Pallavicini (Coreis): «Trasformare il documento in un documento di tutte le religioni è molto complesso, rischia di dare un altro orientamento socio-culturale al contenuto. [...] Massimo rispetto per il pluralismo etnico e religioso, ma la carta avrebbe dovuto comporre insieme l’italianità e le radici della nostra religione. Così si rischia di accomunare tutti in un’unica discussione generica»⁷⁰.

Anche se è senza dubbio ancora troppo presto per osare un giudizio sull’operato della Consulta, va notato che la connotazione assunta dopo il suo primo anno di vita sembra apparentare questo organismo più alla “Consulta Giovanile per il pluralismo religioso e culturale”⁷¹ che non ad un’assemblea di religiosi intenti a fornire consulenza al Governo. È in agguato il rischio – paventato da molti – dell’operazione di facciata, o di un rapido tramutarsi dell’organismo in un “parlamentino” musulmano la cui

⁶⁹ La sottoscrizione o la presentazione di documenti di questo genere non ha rappresentato un’eccezione. In Francia, già nel 1994 il *Conseil consultatif* adottò una *Charte du culte musulmane en France* in cui veniva riconosciuta la laicità dello Stato e si accettava la legge di separazione del 1905. Chevenement nel 1999 presentò un testo da sottoscrivere come precondizione per la partecipazione ai negoziati: il testo, di fatto, si limitava a richiamare le norme che regolano i rapporti tra Stato e tutti i culti (Brigitte Basdevant-Gaudemet, *Islam in France*, in *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, cit. e *Lo statuto giuridico dell’Islam in Francia*, in *L’Islam in Europa: lo statuto giuridico delle comunità musulmane*, cit.). In Germania, dopo l’11 settembre 2001 furono le comunità islamiche più ortodosse a redigere una *Islamische Charta*, volta a rassicurare l’opinione pubblica e molto più esplicita di quanto un documento istituzionale avrebbe mai potuto pretendere di essere. La “Carta” tedesca ricorda che il Corano proibisce qualsiasi tipo di forzatura in materia di fede, sottolinea che i musulmani sono soddisfatti del sistema “armonico” di secolarizzazione e libertà religiosa e ribadisce che essi non intendono creare uno «Stato di Dio» (art. 12); i musulmani accettano volentieri la legislazione tedesca, incluso il diritto delle donne di prendere parte alle elezioni, il diritto di cambiare religione, il diritto di famiglia tedesco e la legge sull’eredità (artt. 11 e 13). La versione originale Charta è visibile a: <http://zentralrat.de/3035.php>.

⁷¹ *Carta dei Valori, presto coinvolte le altre fedi* in “La Repubblica Metropoli” dell’1 novembre 2006, riportato in: http://www.osservatorioantigone.it/index.php?option=com_content&task=view&id=508&Itemid=67

⁷² La Consulta Giovanile è stata istituita il 15 dicembre 2006 con un unico Decreto a firma congiunta dei Ministri Melandri (Politiche Giovanili) e Amato. Ha sede presso gli uffici del Ministro per le Politiche giovanili.

principale utilità si ridurrebbe ad essere quella di fornire comunicazioni rassicuranti durante i periodi di crisi; rimane essenziale guardare a quest'organismo consultivo non come ad un momento di approdo quanto piuttosto come al primo di molti passi lungo l'accidentata strada che ancora rimane da percorrere per la piena attuazione dei diritti di libertà religiosa costituzionalmente garantiti.

Riferimenti bibliografici

- S. Allievi, *Islam italiano: viaggio nella seconda religione del paese*, Torino, Einaudi 2003.
- R. Aluffi Beck-Peccoz e G. Zincone (editors): *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Leuven, Peeters 2004.
- B. Basdevant-Gaudemet, *Islam in France* in Aluffi Beck-Peccoz R. e Zincone G. (editors), *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Leuven, Peeters 2004.
- B. Basdevant-Gaudemet, *Lo statuto giuridico dell'Islam in Francia*, in Ferrari S. (a cura di), *L'Islam in Europa: lo statuto giuridico delle comunità musulmane*, Bologna, Il Mulino 1996.
- Caritas italiana: *Immigrazione: dossier statistico 2006: 16. rapporto sull'immigrazione*, Roma, Iso 2006.
- G. Casuscelli, *Le proposte d'intesa e l'ordinamento giuridico italiano: emigrare per Allah / emigrare con Allah*, in Ferrari S. (a cura di), *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, Il Mulino 2000.
- Comunità religiosa islamica italiana, *Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia: proposta dalla Coreis italiana*, Milano, La Sintesi 1998.
- S. Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, Il Mulino 2000.
- S. Ferrari, *Islam and the Western European Model of Church and State Relations* in Shadid W. A. R. and van Koningsveld S. P. (editors), *Religious Freedom and the Neutrality of the State: the Position of Islam in the European Union*, Leuven, Peeters 2002.
- S. Ferrari, *Islam in Europe: an Introduction to Legal Problems and Perspectives* in Aluffi Beck-Peccoz R. e Zincone G. (editors), *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Leuven, Peeters 2004.
- S. Ferrari, *Stato e Chiesa in Italia*, in Robbers G. (a cura di), *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft 1996.
- V. Ferrari, *Diritto e società: elementi di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Laterza 2005, 2. ed.
- R. Guolo, *La rappresentanza dell'Islam italiano e la questione delle intese*, in Ferrari S. (a cura di), *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, Il Mulino 2000.
- J. Hallet, *The Status of Muslim Minority in Belgium*, in Aluffi Beck-Peccoz R. e Zincone G. (editors), *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Leuven, Peeters 2004.

- M. Introvigne e P. Zoccatelli, *Enciclopedia delle religioni in Italia*, Torino, Elledici 2001.
- L. Mancini, *Società multiculturale e diritto : dinamiche sociali e riconoscimento giuridico*, Bologna, Clueb 2000.
- J. Mantecón, Joaquín: *Islam in Spain*, in Aluffi Beck-Peccoz R. e Zincone G. (editors), *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Leuven: Peeters 2004.
- J. Moreras, *Limits and Contradictions in the Legal Recognition of Muslims in Spain*, in Shadid W. A. R. and van Koningsveld S. P. (editors), *Religious Freedom and the Neutrality of the State : the Position of Islam in the European Union*, Leuven, Peeters 2002.
- E. Pace, *L'islam in Europa: modelli di integrazione*, Roma, Carocci 2004.
- G. Robbers, *Lo statuto giuridico dell'Islam in Germania*, in Ferrari S. (a cura di), *L'islam in Europa: lo statuto giuridico delle comunità musulmane*, Bologna, Il Mulino, 1996.
- O. Schmidt di Friedberg, *Islam, solidarietà e lavoro: i muridi senegalesi in Italia*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli 1994.
- U.C.O.I.I., *Saggio di traduzione interpretativa del Santo Corano*: traduzione dei significati, commento e revisione a cura Unione Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, Imperia: al-Hikma, 1415 H / 1994 d.C.